

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE
DI LAVERTEZZO PIANO¹

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

CAPITOLO I

GENERALITÀ

Denominazione **Art. 1** La scuola dell'infanzia e la scuola elementare di Lavertezzo Piano costituiscono un istituto scolastico ai sensi dell'art. 24 della legge della scuola del 1. febbraio 1990 denominato "Istituto di scuola dell'infanzia e di scuola elementare di Lavertezzo Piano".

Composizione dell'Istituto **Art. 2** L'istituto comprende:
a) scuola dell'infanzia di Lavertezzo Piano (6595 Riazzino)
b) scuola elementare di Lavertezzo Piano (6595 Riazzino)

CAPITOLO II

ORGANI DI CONDUZIONE

Composizione della direzione **Art. 3** La direzione dell'istituto è affidata ad un docente responsabile designato dall'Autorità di nomina.

Sede e orari della direzione **Art. 4** La direzione è ubicata presso la sede di scuola elementare.

All'inizio dell'anno scolastico gli orari di direzione sono comunicati alle famiglie.

Oneri e compenso del docente responsabile **Art. 5** I compiti del docente responsabile sono indicati in un apposito capitolato d'oneri.
Egli percepisce un adeguato compenso.
Il rapporto d'impiego è disciplinato dalle leggi scolastiche in vigore e dalle disposizioni contenute nella LOC per i dipendenti comunali.

Collegio dei docenti **Art. 6** La composizione, i compiti e il funzionamento del collegio dei docenti sono stabiliti dalla "Legge della scuola" e dal relativo regolamento di applicazione.
Il collegio dei docenti viene convocato, di regola, almeno una volta al mese.

¹ Visto e preavvisato dagli Ispettorati scuola elementare del VII e III circo il 27 febbraio 1996 – approvato dal Municipio con RM 1525 del 11 marzo 1996

CAPITOLO III

ORGANI DI RAPPRESENTANZA

L'assemblea dei genitori **Art. 7** L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti nell'Istituto di scuola dell'infanzia e di scuola elementare di Lavertezzo Piano.

La composizione, i compiti e il funzionamento dell'assemblea dei genitori sono stabiliti dalla "Legge della scuola" e dal relativo regolamento di applicazione.
Essa in particolare adotta un regolamento interno.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA ELEMETANRE

CAPITOLO IV

GENERALITA

Ricorrenze locali e manifestazioni **Art. 8** All'inizio di ogni anno scolastico il collegio dei docenti stabilisce la partecipazione a ricorrenze locali e a manifestazioni e ne redige il calendario, previa autorizzazione del Municipio e dell'Autorità scolastica cantonale.

Trasporto scolastico **Art. 9** Il Comune può istituire il trasporto scolastico. Competente ad organizzarlo è il Municipio.

All'inizio dell'anno scolastico la direzione comunica gli orari e i luoghi di fermata alle famiglie interessate.

Inventario del materiale **Art. 10** Al termine di ogni anno scolastico la direzione provvede al controllo del materiale di sede e di classe.

La scuola elementare e la scuola dell'infanzia provvedono ad un inventario separato del materiale.

I docenti collaborano secondo le disposizioni della direzione.

Uso degli spazi comuni **Art. 11** Gli spazi di uso comune (aule speciali, palestra, aula multiuso, corridoi, ecc.) devono sempre essere lasciati in ordine e puliti.
La responsabilità è di ciascun docente.

Divieto di fumare **Art. 12** All'interno dell'Istituto, in tutti i locali, è vietato fumare.

CAPITOLO V

NORME CONCERNENTI I DOCENTI

Riunioni con i genitori **Art. 13** I docenti comunicano preventivamente alla direzione le date delle riunioni previste con i genitori.

La direzione coordina il relativo calendario.

Colloqui con i genitori **Art. 14** I docenti possono convocare i genitori per colloqui.

I colloqui devono avvenire al di fuori dell'orario delle lezioni.

I genitori sono convocati con almeno due giorni di anticipo, salvo casi gravi e urgenti

Acquisto di materiale **Art. 15** La direzione, in collaborazione con i docenti delle singole sezioni, provvede all'allestimento dell'ordinazione generale del materiale obbligatorio e dei libri di testo. L'acquisto del materiale è di competenza del Municipio.

Altri acquisti di materiale devono essere autorizzati dal Municipio su proposta della Direzione.

Notifica dei danni **Art. 16** I docenti sono tenuti a notificare immediatamente alla direzione qualsiasi danno o mancanza concernenti le infrastrutture, le suppellettili e il materiale dell'Istituto, nonché ad indicare, previa verifica, gli eventuali responsabili.

Iniziative di persone o enti esterni **Art. 17** Eventuali iniziative di persone o enti quali vendite, fotografie di classe, concorsi, richieste di abbonamenti a giornali e riviste, distribuzione di circolari, volantini ecc. devono essere autorizzate dalla direzione.

I docenti devono accertarsi che queste persone o enti siano in possesso di regolare autorizzazione delle Autorità scolastiche cantonali e/o del Municipio.

Indennità di trasferta **Art. 18** Ai docenti (eventualmente anche al personale ausiliario) sono riconosciute le indennità in uso presso l'Amministrazione cantonale per le trasferte concernenti le attività fuori sede, quali sopralluoghi, ricognizioni e altre incombenze professionali autorizzate dalla direzione.

I conteggi sono visti dal docente responsabile.

Possibilità di accesso all'edificio scolastico **Art. 19** Ogni docente dell'istituto ha diritto di accedere all'edificio scolastico e ai locali in cui opera anche al di fuori del tempo di scuola.

Abrogato² Assenze dalla scuola³ **Art. 20** Abrogato⁴.
Abrogato⁵.
Ritenuto l'obbligo di frequenza, per tutte le assenze spetta alla scuola (o in via subordinata all'Autorità di nomina cui compete il compito di vigilare sulla frequenza scolastica), ritenere giustificata o meno l'assenza. Alle famiglie compete l'assunzione della responsabilità dell'assenza⁶.

Supplenze interne **Art. 21** Di regola, in caso di assenza di un docente titolare, viene organizzata una supplenza con un docente esterno.

Per assenze di al massimo una giornata può essere organizzata, nel limite del possibile, una supplenza interna.

Tutti i docenti, in particolare quelli che hanno la classe impegnata con una lezione speciale, sono tenuti a mettersi a disposizione per supplire il docente assente.

CAPITOLO VI

NORME PER GLI ALLIEVI

Abbigliamento **Art. 22** All'interno della sede occorre presentarsi con abbigliamento pratico, pulito e corretto. E' obbligatorio l'uso delle pantofole.

Alimentazione durante le ricreazioni **Art. 23** Durante le ricreazioni è proibito consumare dolci (caramelle, torte, pasticcini, ...) e bevande zuccherate.

Comportamento **Art. 24** Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti delle persone e delle cose.

Gli allievi che usufruiscono del servizio di trasporto sono tenuti a comportarsi in modo educato durante il tragitto, a rispettare l'autista, i compagni e il mezzo di trasporto.

² Stralciato dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

³ Modifica d'ufficio dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

⁴ Stralciato dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

⁵ Stralciato dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

⁶ Modifica d'ufficio dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

Danni causati dagli allievi **Art. 25** La famiglia dell'allievo che causa un danno alle infrastrutture, alle suppellettili o al materiale dell'istituto, dimostrando palese negligenza o intenzionalità, la cui responsabilità è accertata, è tenuta a risarcire il danno.

Se l'allievo causa un danno senza colpa si fa capo all'assicurazione immobili del Comune.

La scuola non risponde per danni o perdite di oggetti personali degli allievi.

CAPITOLO VII

NORME PER I GENITORI

Accompagnamento degli allievi **Art. 26** I genitori devono astenersi dall'accompagnare gli allievi all'interno dell'edificio scolastico, a meno che sussistano importanti ragioni di carattere personale.

Per la scuola dell'infanzia fanno stato disposizioni particolari.

Arrivo anticipato **Art. 27** I genitori sono tenuti ad avvisare per iscritto la direzione della scuola nel caso in cui un allievo, eccezionalmente e per motivi di forza maggiore, giunga a scuola prima dell'orario d'ingresso.

La direzione stabilirà il luogo di attesa e le modalità di sorveglianza di questi allievi.

Colloquio con i docenti **Art. 28** I genitori possono avere colloqui con i docenti.

Essi devono presentare la richiesta con almeno due giorni di anticipo, salvo casi gravi e urgenti.

I colloqui devono avvenire al di fuori dell'orario delle lezioni

Partecipazione a spese da parte delle famiglie

Art. 29 Per gli allievi domiciliati, il materiale scolastico di base è gratuito ed è fornito dall'Istituto.

Le famiglie devono fornire all'allievo il materiale necessario all'attività scolastica secondo le indicazioni dell'Istituto o del docente di classe (es: cartella, astuccio, abbigliamento per la palestra e per la piscina, ...).

Sono pure tenute a sostituire il materiale di base che l'allievo ha esaurito per negligenza o uso improprio.

Le famiglie possono essere chiamate a contribuire alle seguenti spese:

- per la realizzazione di oggetti che vengono utilizzati a casa (attività creative) fino al 50% dei costi effettivi;
- per la scuola fuori sede, limitatamente ai costi per il vitto.

Frequenza scolastica degli allievi e giustificazione delle assenze

Art. 30 I genitori o i rappresentanti legali degli allievi sono responsabili affinché le lezioni vengano frequentate con regolarità dagli allievi dei due ordini di scuola.

Tutte le assenze e i ritardi devono essere giustificati. Per assenze dovute a malattia superiori a due settimane è necessario presentare il certificato medico⁷.

La dispensa dalle lezioni di nuoto o di educazione fisica deve essere presentata per iscritto. Per dispense che superano il periodo di due settimane occorre il certificato medico⁸.

Abrogato⁹.

Abrogato¹⁰.

Abrogato¹¹.

Di principio le assenze prevedibili vanno motivate e giustificate anticipatamente alla direzione dell'istituto¹².

⁷ Proposta ISC del 24.03.2009 - preavvisato favorevolmente dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009 - Approvato con RM 392/2009

⁸ Proposta ISC del 24.03.2009 - preavvisato favorevolmente dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009 - Approvato con RM 392/2009

⁹ Stralciato dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

¹⁰ Stralciato dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

¹¹ Stralciato dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

¹² Modifica d'ufficio dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009

**Malattie
infettive**

Art. 31 I genitori sono obbligati a comunicare immediatamente al docente eventuali malattie infettive contratte dai figli e a presentare il relativo certificato medico.

La riammissione alla scuola, dopo un periodo di assenza per malattia infettiva, è subordinata alla presentazione di un certificato medico di guarigione.

**Accessi alle
scuole –
stazionamen-
to dei veicoli**

Art. 32 Per l'accesso al palazzo scolastico, così come per lo stazionamento e il parcheggio dei veicoli occorre attenersi alle disposizioni del Municipio e della Direzione che verranno comunicate alla famiglia prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Il custode sorveglierà affinché queste disposizioni vengano rispettate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA ELEMENTARE

Iscrizione

Art. 33 La direzione trasmette alle famiglie entro il 15 maggio il formulario per l'iscrizione degli allievi alla prima classe.

I genitori e i loro rappresentanti legali devono iscrivere gli allievi entro la fine di maggio alla Cancelleria Comunale.

**Orario
scolastico**

Art. 34 L'orario delle lezioni è stabilito ogni anno dal Municipio, sentito il parere della direzione, e approvato dall'Ispettorato scolastico.

I docenti sono tenuti a rispettare il quarto d'ora d'ingresso e ad accogliere anche prima quegli allievi che, per motivi di forza maggiore, giungono a scuola in anticipo rispetto all'inizio delle lezioni.

**Spostamenti
in sede**

Art. 35 Durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico (utilizzo di aule speciali, della palestra, accesso al piazzale, ecc) i docenti accompagnano la rispettiva sezione.

**Sorveglianza
della
ricreazione**

Art. 36 Tutti i docenti sono tenuti a sorvegliare costantemente la ricreazione.

L'area esterna dedicata alla ricreazione é definita dalla Direzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Iscrizione **Art. 37** La direzione trasmette alle famiglie le indicazioni necessarie per l'iscrizione dei figli alla scuola dell'infanzia, in base alle disposizioni cantonali.

Orari di frequenza **Art. 38** L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola, è stabilito dal Municipio, sentito il parere della direzione e approvato dagli Ispettorati.

Refezione scolastica **Art. 39** Eventuali dispense dalla refezione scolastica per particolari esigenze familiari sono accordate dai docenti interessati, su richiesta scritta dei genitori.

La tassa della refezione e le modalità di pagamento sono stabilite dal Municipio.

Accompagnamento degli allievi **Art. 40** I bambini vengono accompagnati fino alla porta d'entrata dell'edificio scolastico e non possono essere lasciati soli all'ingresso della scuola dell'infanzia.

L'accompagnatore deve attendere l'apertura della scuola prima di accomiatarsi dal bambino.

TITOLO V

SERVIZI SCOLASTICI

Scuola fuori sede **Art. 41** L'istituto può organizzare periodi di scuola fuori sede¹³.

Salvo disposizioni particolari la partecipazione è riservata agli allievi della classe V. In caso di pluriclasse IV-V la partecipazione è prevista anche per gli allievi di IV¹⁴.

Le norme particolari sono stabilite dall'apposito regolamento cantonale.

Doposcuola **Art. 42** Possono essere istituiti dei corsi doposcuola.

I dettagli organizzativi in relazione al doposcuola (orari, tipi di offerta, luogo, quote a carico delle famiglie, ecc..) saranno regolati mediante apposite disposizioni.

¹³ Proposta ISC del 24.03.2009 - preavvisato favorevolmente dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009 - Approvato con RM 392/2009

¹⁴ Proposta ISC del 24.03.2009 - preavvisato favorevolmente dall'Ispettorato scolastico VII circ. in data 01.04.2009 - Approvato con RM 392/2009

Pattugliatori **Art. 43** Può essere istituito un servizio pattugliatori.

I dettagli organizzativi in relazione al servizio pattugliatori (classi interessate, compiti, luogo, orari, ecc..) vengono definiti in un apposito regolamento separato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Per tutto quanto non contemplato in questo Regolamento interno, fanno stato leggi, regolamenti, decreti e disposizioni cantonali in vigore e attinenti alla Scuola dell'infanzia e alla Scuola elementare.

Modifiche **Art. 45** Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche.

Sono competenti il Collegio dei Docenti, il Municipio e la preposta Autorità cantonale.

Entrata in vigore **Art. 46** Il presente Regolamento d'Istituto, elaborato dal Collegio dei docenti in collaborazione con il Municipio di Lavertezzo viene visto e preavvisato al Municipio.